

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG CRESS

Cress@pec.minambiente.it**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.itmbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo del progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG), in località Cisterna, Posta Cisternola, Sterparo, e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), proposto da Wind Energy Castelluccio S.r.l.
Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione in data 10 marzo 2022, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto *"di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG), in località Cisterna, Posta Cisternola, Sterparo, e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), proposto da Wind Energy Castelluccio s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3290 del 28 febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS"*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Cons. Carlo Notaruzzo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento *"al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,"* della decisione *"di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti"* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale *"previa acquisizione del concerto"* del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che *"Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto"*;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTA la nota prot. n. 7593 del 16 aprile 2021 con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista al fine di risolvere il contrasto emerso fra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

il medesimo Dicastero e il Ministero della cultura, in merito alla conclusione di numerosi procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo al progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG), in località Cisterna, Posta Cisternola, Sterparo, e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), proposto da Wind Energy Castelluccio s.r.l.;

ATTESO che il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da n. 12 aerogeneratori della potenza nominale di 3,6 MW, per una potenza complessiva di 43,2 MW, montati su altrettante torri tubolari con altezza al mozzo di 110 mt. e diametro del rotore a tre pale di 140 mt., per un'altezza complessiva di ciascun aerogeneratore pari a 160 mt., e delle opere di connessione alla Rete di trasmissione nazionale - RTN;

VISTA la nota prot. n. 107601 del 6 ottobre 2021, con la quale il medesimo Ministero della transizione ecologica ha inoltrato la documentazione necessaria per l'istruttoria concernente la suddetta istanza di attivazione della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988;

VISTO il parere n. 3290 del 28 febbraio 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, dando conto, tra l'altro, del parere favorevole reso dal comune di Castelluccio dei Sauri e di quello negativo della Regione Puglia, reso con delibera della Giunta regionale n. 153 del 30 gennaio 2019;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTA la nota prot. 10098 del 5 settembre 2019, contenente il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale - sede Puglia;

VISTA la nota prot. 17444 del 10 giugno 2020, con la quale il Ministero della cultura ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la nota prot. n. 33180-P del 13 novembre 2020, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico negativo, anche sulla base del parere negativo reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, con nota prot. n. 8782 del 22 ottobre 2019;

VISTE le note prot. 15272 del 6 maggio 2021 del Ministero della cultura e prot. 9771 dell'11 maggio 2021 del Ministero della transizione ecologica, con le quali i Dicasteri hanno fornito un contributo sintetico concernente il caso in esame;

VISTA la nota prot. 29611 del 22 ottobre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il 3 novembre 2021 una riunione di coordinamento per l'acquisizione dei necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

RILEVATO che nel citato parere negativo del 13 novembre 2020 ed in sede di riunione istruttoria, il Ministero della cultura ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto in questione in quanto lo stesso interferirebbe con il PPTR, nella parte relativa agli obiettivi di qualità contenuti nella sezione C A3 - *"Struttura e componenti antropiche e storico-culturali - Componenti visivo-percettive"*, e alle regole di riproducibilità stabilite nella scheda d'ambito *"Tavoliere"*, figura territoriale *"La piana foggiana della Riforma"* e *"Il Mosaico di Cerignola"*, *"Lucera e le serre dei Monti Dauni"* e le *"Marane di Ascoli Satriano"*;

RILEVATO che il medesimo Dicastero ha evidenziato il rilevante impatto che il progetto avrebbe su un *"palinsesto culturale paesaggistico ed archeologico costellato di masserie e presidi dell'architettura rurale di varie epoche, oltre a numerose poste legate alla transumanza"*;

ATTESO che il Ministero della cultura, nel predetto parere, con specifico riferimento agli impatti cumulativi, ha evidenziato che il parco eolico determinerebbe un *"effetto selva"*, in quanto si aggiungerebbe ai numerosi aerogeneratori di grossa taglia e, le torri, in ragione delle importanti dimensioni, risulterebbero visibili a grandi distanze e da qualsiasi punto le si osservi in un raggio di 9 km;

RILEVATO che l'impianto pregiudicherebbe, in particolare, la percezione del paesaggio godibile dai beni culturali collocati in prossimità dello stesso, tra cui il complesso architettonico della chiesa e masseria di Palazzo d'Ascoli, che costituisce un bene tutelato ai sensi del menzionato Codice dei beni culturali e del paesaggio, posto in posizione elevata rispetto all'intorno;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che il progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica e caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti databili tra il Neolitico e l'Età tardoantica, distinta anche dalla presenza di importanti viari antichi e che le opere potrebbero pregiudicare la *"conservazione del palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza"*, mentre il cavidotto di interconnessione interferirebbe con il Trattarello n. 51 *"Cerignola - Ponte di Bovino"*, sottoposto a vincolo con decreto ministeriale del 22 dicembre 1983;

RILEVATO che nella predetta riunione istruttoria del 3 novembre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo di 1 GW a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

CONSIDERATO che l'impianto in progetto sarà ubicato in aree agricole attualmente destinate a seminativo e comporterà un'occupazione di suolo irrisoria rispetto alla superficie agricola interessata e che lo stesso è compatibile con il regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 (Regolamento attuativo del D. M. 10 settembre 2010, recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), come rilevato dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS nel citato parere n. 3290;

CONSIDERATO, inoltre, che il progetto si colloca al di fuori delle aree e siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da FER, di cui al citato regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 e che, nell'ambito dell'area vasta di studio, la predetta Commissione tecnica non ha rilevato Zone di protezione speciale (ZPS), *Important Birds Area* (IBA) e altre Aree Naturali protette;

RILEVATO che, sotto l'aspetto dei possibili impatti visivi, le analisi condotte hanno dimostrato che la compresenza dell'impianto con altri impianti presenti o previsti nella stessa area non genererà significativi effetti di cumulo e che, in merito alla contemporaneità di molti progetti, l'impianto si colloca in una porzione di territorio libera da altre iniziative per cui non si generano effetti di sovraffollamento;

CONSIDERATO che l'area di analisi visiva è stata estesa fino a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori e che, dal punto di vista "cumulativo", la visibilità dell'impianto eolico in argomento, unitamente agli altri impianti, non incrementa in modo rilevante l'interferenza con il paesaggio, non genera un "effetto selva" dimostrandosi compatibile dal punto di vista paesaggistico, come rilevato dalla Commissione tecnica VIA - VAS nel citato parere;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO, inoltre, che i risultati dello studio di intervisibilità, la documentazione con foto-inserimenti e il sopralluogo dimostrano che la disposizione degli aerogeneratori non altererà le visuali di pregio né la percezione "da e verso" i principali fulcri visivi, poiché il campo di visibilità delle torri dell'impianto in esame sarà totalmente assorbito dal campo di visibilità degli altri impianti senza determinare un incremento di campo visivo e comunque che, al fine di mitigare la percezione visiva, la disposizione delle torri è stata progettata, anche in considerazione di altri impianti, con ricorso al mimetismo cromatico, con colori delle torri simili a quelle del paesaggio circostante;

CONSIDERATO che gli aerogeneratori non insistono direttamente su aree a valenza archeologica ed, in tal senso, il Ministero della cultura ha rappresentato che *"le aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, né sono interessate da provvedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli articoli 10, 13-14 e 45 del citato decreto legislativo"*;

ATTESO che i cavidotti attraverseranno i corsi d'acqua mediante la tecnica della "trivellazione orizzontale controllata" (TOC) per evitare possibili interferenze con i canali esistenti; che la posa dei medesimi lungo la viabilità esistente consentirà di limitare l'impatto sulle componenti culturali interessate ed, infine, che l'interferenza del cavidotto di interconnessione con il Trattarello n. 51 "Cerignola - Ponte di Bovino" è limitata ad una porzione di circa 90 metri;

RILEVATO, inoltre, che la producibilità stimata dell'impianto è da circa 128.519 GWh ogni anno, al netto delle perdite;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree tutelate sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004, come confermato dal Ministero della cultura nel citato parere;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico da realizzarsi nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG), in località Cisterna, Posta Cisternola, Sterparo, e delle relative opere di connessione ricadenti anche nel comune di Deliceto (FG), proposto da Wind Energy



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Castelluccio s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 3290 del 28 febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI